

AZIONI DEL CSE

Premessa

La funzione del CSE è di “alta” vigilanza; la vigilanza “operativa” è demandata al datore di lavoro e alle figure che vengono da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.

Il ruolo di vigilanza del CSE riguarda la generale configurazione delle lavorazioni.

La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate.

Gli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori rientrano nella sfera di controllo del datore di lavoro.

Il compito di vigilanza del CSE non implica una costante e continua presenza in cantiere col ruolo di controllo delle singole lavorazioni in atto.

Azioni

1. Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...).
2. Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici con esito positivo, procede alla verifica dell'idoneità del/dei POS ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone comunicazione scritta al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. Riceve da ogni Impresa affidataria i POS delle Imprese esecutrici ad essa riconducibili corredati del riscontro da parte di quest'ultima di avvenuta verifica, con esito positivo, di congruenza rispetto al proprio POS e ne **verifica l'idoneità**, controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone comunicazione scritta al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa affidataria. In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l'impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie.
3. Convoca una **riunione di coordinamento preliminare**, prima dell'inizio dei lavori, a cui parteciperanno la Direzione Lavori, l'Impresa/e affidataria/e e le Imprese esecutrici già definite in cui dovranno essere discussi, almeno, i seguenti punti:
 - a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
 - b) la verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma;
 - c) le modalità di coordinamento dell'Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
 - d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione.
4. Convoca ulteriori riunioni di coordinamento, in particolare in occasione dell'ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi; nella riunione verranno discussi gli stessi punti di cui al punto 3. Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.

5. Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di:
 - successive macrofasi di lavoro;
 - motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS, RLS-T, medico competente, lavoratori autonomi;
 - periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
 - accadimento di incidenti/infortuni;
 - sostanziali modifiche dell'opera.

6. Comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa/e affidataria/e l'eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati (per "non autorizzato" si intende l'ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l'autorizzazione da parte di questi).

7. Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere, si consiglia con cadenza almeno settimanale, e, se ritenuto necessario, in contraddittorio accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

8. In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.

9. In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne effettua la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente.

10. Il CSE, una volta ricevuta dalla Direzione Lavori la contabilità relativa agli oneri della sicurezza in occasione degli stati di avanzamento lavori (SAL), provvede all'eventuale approvazione che trasmette alla Direzione Lavori e per conoscenza al Committente o al Responsabile dei Lavori.

11. Il CSE, in corso d'opera aggiorna e alla fine dei lavori completa il "fascicolo" che, alla fine dell'attività di cantiere consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori e, se lo ritiene necessario al fine di spiegarne i contenuti, convoca con esso un incontro.

12. Il CSE, al termine dei lavori, richiede al Committente o al Responsabile dei Lavori una dichiarazione di fine lavori da interpretare quale conclusione dell'incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.